



Bruxelles, 25 maggio 2022
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0390(NLE)**

**9028/22
ADD 1**

**JUSTCIV 66
AGRI 185
IND 166
ENER 167**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	14831/21 + ADD 1
Oggetto:	Decisione del Consiglio sulla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale agricolo, da costruzione e minerario (protocollo MAC) – Adozione – Dichiarazione della Commissione durante la riunione del Coreper del 25 maggio 2022

La decisione sulla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale agricolo, da costruzione e minerario (protocollo MAC) dovrebbe indicare la Commissione quale responsabile di designare la persona o le persone abilitate a firmare a nome dell'Unione.

La modifica all'articolo 2 che indica il presidente del Consiglio quale responsabile di tale designazione non è pertanto conforme ai trattati.

La designazione della persona o delle persone abilitate a firmare, a nome dell'Unione, un accordo internazionale è un atto di rappresentanza esterna dell'Unione che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, è prerogativa istituzionale della Commissione.

La Corte di giustizia ha sottolineato che una prassi costante delle istituzioni dell'Unione non conforme ai trattati dell'UE "non può modificare le regole dei Trattati che le istituzioni sono tenute a rispettare" (causa C-687/15, Commissione/Consiglio, EU:C:2017:803, punto 42).

Pur non opponendosi all'adozione della modifica da parte del Consiglio con votazione a maggioranza qualificata, la Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo.
